

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI - MEDICI
- COPPO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

ALLEGATO

Accord europeen sur le placement au pair

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese, qui allegato.

Accordo europeo sul collocamento alla pari

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo;
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri allo scopo, in particolare, di favorire il loro progresso sociale;
Constatando che in Europa, un numero crescente di giovani, soprattutto donne, si recano all'estero per essere collocati alla pari;
Considerando che, senza voler fare alcuna valutazione critica su questo sistema largamente diffuso, conviene definire ed armonizzare le condizioni di collocamento alla pari in tutti gli Stati membri;
Considerando che il collocamento alla pari solleva, negli Stati membri, un importante problema di carattere sociale, che comporta implicazioni giuridiche, morali, culturali ed economiche che va oltre i confini nazionali ed assume percio' carattere europeo;
Considerando che le persone collocate alla pari costituiscono una categoria specifica non appartenente ne' alla categoria degli studenti ne' a quella dei lavoratori, pur avendo molto in comune con entrambe, e che e' di conseguenza utile prevedere per esse delle disposizioni adeguate;
Riconoscendo, in particolare, la necessita' di assicurare alle persone collocate alla pari una protezione sociale adeguata ed ispirata a principi contenuti nella Carta Sociale Europea;
Considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per un lungo periodo del sostegno familiare e che in quanto tali devono essere oggetto di particolare protezione sia per quanto riguarda le condizioni materiali che morali esistenti nel Paese ospitante;
Considerando che solo le autorita' pubbliche possono assicurare in pieno l'attuazione ed il controllo dell'applicazione dei principi cosi' enunciati;
Convinti della necessita' di tale coordinamento nell'ambito del Consiglio d'Europa;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2

1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.

2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".

Articolo 3

Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sara' superiore ad un anno, puo' tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.

Articolo 4

1. La persona collocata alla pari non dovra' avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di eta'.
2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorita' competente del Paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di eta'.

Articolo 5

La persona collocata alla pari sara' munita di un certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di salute.

Articolo 6

1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonche' i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al piu' tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.
2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sara' depositato nel Paese ospitante presso la autorita' competente o presso l'organismo da essa designato.

Articolo 7

L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prendera' parte alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza.

Articolo 8

1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale.
2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verra' accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.
3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilita' di partecipare alle funzioni della propria religione.
4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicita' verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6.

Articolo 9

La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non superera', in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.

Articolo 10

1. Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternita' o incidente.
2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunita' Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prendera' a suo carico tutte le spese.
3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni Parte contraente in conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti puo' porvi fine mediante un preavviso di due settimane.
2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potra' essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono.

Articolo 12

L'autorita' competente di ogni Parte contraente indichera' le organizzazioni pubbliche e potra' autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del collocamento alla pari.

Articolo 13

1. Ciascuna Parte contraente presentera' ogni 5 anni, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, nella forma che dovra' essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente Accordo.
2. I rapporti presentati dalle Parti contraenti verranno sottoposti ad esame del Comitato sociale del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato sociale presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni; potra' egualmente fare qualsiasi proposta tendente a:
 - (i) migliorare le condizioni di applicazione del presente Accordo;
 - (ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 14

1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante:
 - a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
 - b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14.

2. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 16

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

Articolo 17

1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicato il presente Accordo.
2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 20 del presente Accordo.

Articolo 18

1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può dichiarare di fare uso di una o più delle riserve elencate all'allegato II del presente Accordo. Non è ammessa nessun'altra riserva.
2. Ogni Stato firmatario od ogni Parte contraente può ritirare totalmente o in parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata ricevuta.

Articolo 19

1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10.
2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 verrà indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indicherà la data a partire dalla quale avrà efficacia.

Articolo 20

1. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.

Articolo 21

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:

- a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d) le prestazioni elencate nell'Allegato I;
- e) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' dell'articolo 15;
- f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
- g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18;
- h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18;
- i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
- l) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

Articolo 22

Il Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Strasburgo, il 24 novembre 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

(seguono le firme)

ALLEGATO I

(Articolo 10)

Prestazioni
(Elenchi comunicati)

ALLEGATO II

[Articolo 18 (1)]

Riserve

Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto di:

- a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile;

- b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo I, solo quello che stabilisce che il contratto dovrà essere stipulato prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il Paese in cui risiedeva;
- c) derogare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, disponendo che i premi dell'assicurazione siano versati per metà dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri essere collocata alla pari;
- d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 12 sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore, restando inteso che la Parte contraente in questione si sforzerà di adottare dette misure il più presto possibile.

Protocollo

(Articolo 10)

1. Ogni Parte contraente fornisce l'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I, e può apportarvi successive modifiche, sotto la propria responsabilità.
2. Le prestazioni di cui all'Allegato I devono comportare, nella misura massima possibile, la copertura delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere.

Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI